

Dirigenti a tempo, stabilizzazioni solo per chi ha superato un concorso

Cambio di rotta

Da Funzione pubblica stretta interpretativa sulla chance offerta dal decreto Pa-bis

La riserva del 50% agli accessi dall'esterno va garantita nella programmazione

Arturo Bianco

Drastica limitazione delle stabilizzazioni per i dirigenti a tempo determinato assunti ex articolo 110 del Tuel. Secondo la Funzione pubblica, la possibilità di stabilizzazione è infatti riservata ai soli dipendenti a tempo indeterminato dell'ente a cui è stato conferito un incarico; posto questo vincolo, è però possibile che le stabilizzazioni siano fatte senza riservare

almeno il 50% dei posti nello stesso concorso alle assunzioni dall'esterno, ma garantendo la riserva nella programmazione del fabbisogno.

Sono queste le assai importanti indicazioni contenute in un nuovo parere del responsabile dell'ufficio legislativo del ministro per la Pubblica amministrazione. Si tratta della prima risposta proveniente da una sede istituzionale sull'applicazione dell'articolo 28, comma 1-bis del Dl 75/2023, una disposizione che apre negli enti locali alla possibilità di effettuare stabilizzazioni di dirigenti e di responsabili attraverso concorsi in cui si deve garantire una riserva non inferiore al 50% alle assunzioni dall'esterno.

Le istruzioni della Funzione Pubblica sono convincenti nella parte in cui indicano che la riserva per le assunzioni dall'esterno non deve operare necessariamente nell'ambito dello stesso concorso, ma è sufficiente che sia contenuta nella programmazione. Mentre appaiono troppo restrittive nell'individuazione della platea dei

destinatari della disposizione, visto che di fatto viene esclusa buona parte degli assunti sulla base dell'articolo 110 del Tuel; senza tener conto che nel dettato normativo non è richiesto che gli incaricati siano stati assunti necessariamente con un concorso pubblico.

Per Palazzo Vidonisi deve ritenere la norma non applicabile ai tempi determinati ex articolo 110 che non sono stati assunti con concorso. La formula legislativa prevede che gli stabilizzandi siano stati assunti «a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica».

La procedura viene interpretata dalla Funzione Pubblica escludendo chi è stato assunto con «procedure svolte mediante mera comparazione dei curriculum dei candidati o tramite procedure idoneative». Invece, per Palazzo Vidonisi si deve considerare applicabile l'istituto ai dipendenti a tempo indeterminato dell'ente cui è stato conferito un incarico dirigenziale o di responsabile: con una so-

stanziale «simmetria» con le previsioni dettate per la riserva di posti nell'ambito dei concorsi per l'accesso alla dirigenza.

Sulle procedure, viene detto che il legislatore prevede una riserva per gli interni: la scelta è finalizzata alla valorizzazione delle «competenze professionali sviluppate dai dipendenti». La riserva non deve essere superiore al 50% dei posti messi a concorso. Si tratta della soglia massima fissata dalla giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale perché sia considerato rispettato l'articolo 97 della Costituzione. Il vincolo va rispettato nel piano del fabbisogno del personale ed è necessario che le procedure siano indette contestualmente. Non è invece necessario che la riserva operi nell'ambito dello stesso concorso. Di fatto si amplia il raggio d'azione di questa opportunità ai Comuni più piccoli, che in genere non hanno necessità di effettuare due assunzioni nello stesso profilo.